

## ***Il decreto legge n.158/2024***

***“Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale”***

***(c.d. decreto paesi sicuri)***

## ***Diritto e normativa delle migrazioni***

Avv. Celina Frondizi

## Il decreto 158/2024

**IL 23 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 24 ottobre 2024. In seguito è stato trasfuso nel d.l.n.145/2024 e nella sua legge di conversione n.187/2024.**

Con questo d.l. il governo ridefinisce l'elenco dei paesi d'origine c.d. sicuri prima definiti da un decreto interministeriale.

Introduce modifiche alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

Consta di 3 articoli:

1. *Paesi di origine sicuro*
2. *Modifiche alle norme sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (decreto legislativo n.25/2008)*
3. *Entrata in vigore*

## **Paesi di origine c.d. sicuri**

La direttiva UE 32/2013 stabilisce che un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente **persecuzioni né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata** in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

## **Elenco dei paesi di origine c.d. sicuri (segue)**

Nel 2020 l'Italia ha introdotto una lista dei c.d. paesi di origine sicuri ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale che ha poi modificato a maggio del 2024 e attualmente con il presente decreto legge.

Ecco la lista attuale:

***Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Tunisia.***

## Cosa comporta ai fini del diritto di asilo l'esistenza di questo elenco?

- *Uno svuotamento del diritto di asilo dal momento in cui si considera che il paese in questione sia un paese sicuro per i suoi cittadini/ne.*
- *I paesi inclusi nella lista non sono sicuri per tutti i cittadini.*
- *Chi proviene da tali paesi in cerca di protezione (ad es. vittime di tratta, di violenza di genere o di persecuzione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere) si troverà in una condizione di mancato accesso all'esercizio di un diritto fondamentale quale è il diritto di asilo o, nella peggiore delle ipotesi, nella privazione della libertà personale o nel trasferimento in un paese terzo prima ancora di potere rivendicare tale diritto.*

## **Norme sulle procedure di riconoscimento della protezione internazionale**

- *Inversione dell'onere della prova del richiedente asilo, che dovrà dimostrare che il paese di origine non è sicuro per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.*
- *L'applicazione di procedure accelerate per l'esame della domanda e, in caso di rigetto della stessa, la possibilità di essere allontanato dal territorio nazionale in pendenza del ricorso all'autorità giurisdizionale.*
- *l'esame prioritario della domanda e la possibilità che questa sia dichiarata manifestamente infondata.*
- *Il definire paese di origine sicuro è uno dei presupposti per l'applicazione delle c.d. procedure di frontiera che prevedono il trattenimento di fatto automatico delle persone richiedenti asilo.*
- *In attuazione del Protocollo siglato nel 2023 tra Italia e Albania, le persone provenienti da tali paesi e soccorse in mare rischiano di essere trasferite nei centri in Albania. Il trattenimento in Albania può essere disposto nei confronti di uomini adulti ritenuti non vulnerabili.*

## **Norme sulle procedure di riconoscimento della protezione internazionale (segue)**

- *la proposizione del ricorso contro la decisione adottata dalla Commissione territoriale non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento stesso ma è possibile proporre istanza di sospensione al giudice.*
- *l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. Si interviene sui termini procedurali e viene introdotta la possibilità di proporre reclamo alla Corte di appello avverso la decisione sull'istanza di sospensiva adottata dal tribunale (art. 35 -bis, co. 4 e co. 4 bis, d. legislativo 25/2008).*